

STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.TO s.r.l." A SOCIO UNICO

2014 06329/064

Aut. 3

IL DIRETTORE
Dott. Renzo Moro

Vigente	Modifiche
<p>Articolo 1 - Denominazione Sociale In attuazione dell'art. 113, comma 4 lettera a) e 13 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" è costituita una società a responsabilità limitata, denominata "INFRATRASPORTI.TO s.r.l.". Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico" ovvero "unipersonale".</p>	Invariato
<p>Articolo 2 - Sede La società ha sede in Torino. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.</p>	Invariato
<p>Articolo 3 - Oggetto La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi. Si pone un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti alla società a titolo oneroso.</p>	Invariato
<p>Articolo 4 - Durata La Società è contratta a tempo indeterminato. Ciascun socio può recedere dalla società dando un</p>	Invariato

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

preavviso di almeno un anno.

Articolo 5 - Libro dei soci e Domicilio

La società, con le stesse modalità previste dalla legge per il libro delle decisioni dei soci, tiene (ancorché non obbligatorio per legge) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome o la denominazione dei soci e la partecipazione di spettanza di ciascuno i versamenti fatti sulle partecipazioni, i conferimenti di beni e crediti nonché le variazioni nelle persone dei soci e nelle loro partecipazioni. Devono inoltre essere annotati i diritti e le garanzie costituiti sulle partecipazioni. A fronte del trasferimento delle partecipazioni e di diritti relativi alle partecipazioni l'efficacia di tale trasferimento nei confronti della società, e quindi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del soggetto a cui la partecipazione o i diritti relativi alla stessa sono stati trasferiti, è volontariamente subordinata all'annotazione di detto trasferimento nel libro soci a cura degli Amministratori, i quali, a fronte della documentazione loro fornita dal richiedente l'annotazione, devono darvi esecuzione senza indugio una volta verificato il rispetto delle condizioni statutarie e di legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.

Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione - Titoli di debito

Il capitale sociale, a totale proprietà pubblica incedibile ai sensi dell'art 113 comma 13 TUEL, è di Euro 192.112.216,00 (centonovantaduemilionicentododicimiladuecento sedici e zero centesimi).

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal

Articolo 5 - Libro dei soci e Domicilio

La società, con le stesse modalità previste dalla legge per il libro delle decisioni dei soci, tiene (ancorché non obbligatorio per legge) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome o la denominazione dei soci e la partecipazione di spettanza di ciascuno i versamenti fatti sulle partecipazioni, i conferimenti di beni e crediti nonché le variazioni nelle persone dei soci e nelle loro partecipazioni. Devono inoltre essere annotati i diritti e le garanzie costituiti sulle partecipazioni.

A fronte del trasferimento delle partecipazioni e di diritti relativi alle partecipazioni l'efficacia di tale trasferimento nei confronti della società, e quindi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del soggetto a cui la partecipazione o i diritti relativi alla stessa sono stati trasferiti, è volontariamente subordinata all'annotazione di detto trasferimento nel libro soci a cura degli Amministratori, i quali, a fronte della documentazione loro fornita dal richiedente l'annotazione, devono darvi esecuzione senza indugio una volta verificato il rispetto delle condizioni statutarie e di legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.

Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione - Titoli di debito

Il capitale sociale, a totale proprietà pubblica incedibile ai sensi dell'art 113 comma 13 TUEL, è di Euro

(inserire valore post aumento capitale sociale deliberato)

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire

**STATUTO DELLA
"INFRA TRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.

Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 codice civile.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile, previa formale deliberazione dei soci in assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta, presente la metà del capitale sociale.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.

Articolo 7 - Finanziamenti

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a

oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.

Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 codice civile.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile, previa formale deliberazione dei soci in assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta, presente la metà del capitale sociale.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.

Invariato

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad Enti Pubblici dovendo la società essere a totale capitale pubblico incedibile.

In caso di ingresso di altri soci il Comune di Torino deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 50% del capitale.

Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui già titolari.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.

In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo assenso di gradimento scritto degli altri soci. A tal

Invariato

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare entro 60 giorni la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società.

Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio, la stessa può essere alienata esclusivamente ad altri soci pubblici anche per frazioni, salvo il limite di cui all'articolo 8 secondo comma.

Articolo 9 - Recesso

Il diritto di recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 2437 bis codice civile.

In tutte le ipotesi di recesso del socio, il rimborso delle partecipazioni avverrà per il corrispettivo determinato a norma dell'art. 2473 c.c. e nel termine massimo ivi previsto, fermo restando che, qualora per disposizione di legge la società non possa mantenere la titolarità dei beni conferiti dal socio che recede, quest'ultimo verrà liquidato, in sede di recesso, anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.

Il recesso di uno o più soci darà luogo, nell'ordine:

- alla prelazione per l'acquisto della partecipazione del recedente a favore rispettivamente del/dei restanti soci pubblici, con le modalità e i termini previste al precedente articolo 8;

Invariato

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.TO s.r.l." A SOCIO UNICO**

- al rimborso in denaro del valore delle partecipazioni del socio receduto a carico della società a norma di legge se quanto dovuto eccede rispetto al valore dei beni retrocessi.

In ogni caso, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico con lettera raccomandata A.R., spedita entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto che, essendo soggetto a tale formalità, legittimi il socio al recesso medesimo; ove l'atto o fatto che dia titolo all'esercizio del recesso non sia soggetto a iscrizione, il predetto termine decorrerà dalla data di sua effettiva conoscenza.

Articolo 10 - Decisioni dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

- autorizzazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;
- autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;
- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile;
- autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.

Agli atti deliberativi dei soci dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto.

Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 codice civile, le decisioni dei soci possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia

Invariato

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis codice civile.

Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, email) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli Investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati ai soci non meno di trenta giorni

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, email) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli Investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati ai soci non

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.TO s.r.l." A SOCIO UNICO**

prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del **Collegio Sindacale**, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o **sindaci** non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongono alla trattazione degli argomenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

- modificazioni atto costitutivo salvo delega agli amministratori
- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale;
- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti;
- riduzione obbligatoria capitale per perdite;

meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi **dell'organo di controllo**, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o **dei componenti dell'organo di controllo** non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

- modificazioni atto costitutivo salvo delega agli amministratori
- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale;
- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

- scioglimento anticipato;
- nomina e revoca liquidatori;
- revoca stato liquidazione.

Articolo 12 - Amministrazione

La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri in caso di socio unico.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c..

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Comune di Torino la nomina di un numero maggioritario di amministratori, compreso il Presidente.

In ogni caso il Comune di Torino provvede alla nomina dei propri amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

In caso di pluralità dei soci, il Comune non partecipa alla nomina dei restanti amministratori.

comportano una rilevante modificazione dei diritti;

- riduzione obbligatoria capitale per perdite;
- scioglimento anticipato;
- nomina e revoca liquidatori;
- revoca stato liquidazione.

Articolo 12 - Amministrazione

La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri in caso di socio unico.

Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la composizione dell'organo amministrativo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c..

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Comune di Torino la nomina di un numero maggioritario di amministratori, compreso il Presidente.

In ogni caso il Comune di Torino provvede alla nomina dei propri amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

In caso di pluralità dei soci, il Comune non partecipa alla nomina dei restanti

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla assemblea successiva.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.

La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente

amministratori.

Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla assemblea successiva.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori successiva al primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.

La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, quest'ultimo in quanto esista.

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.TO s.r.l." A SOCIO UNICO**

il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13 - Comitato di Indirizzo

Può essere istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, salvo revoca anticipata.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo non compete alcun compenso.

Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo;

vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Invariato

Invariato

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.TO s.r.l." A SOCIO UNICO**

Articolo 15 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

I soci possono attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

Articolo 16 - Delega di Attribuzioni

Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio stesso.

Articolo 17 - Amministratori e Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i componenti indicati dal Comune di Torino un Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale.

Articolo 18 - Violazioni Tributarie

Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'organo di controllo, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

I soci possono attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

Invariato

Invariato

Invariato

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

Articolo 19 - Collegio Sindacale

~~Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.~~

~~I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.~~

~~Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.~~

~~Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.~~

I soci, all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 19 – Organo di controllo.

Il Socio nomina l'organo di controllo e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo oppure da un collegio composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina dell'organo di controllo, la composizione del medesimo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I Soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale.

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..

I soci, all'atto di nomina dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determinano il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Articolo 19 Bis – Organismo di Vigilanza.

Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri nel quale sia preferibilmente presente, ove nominato, un amministratore privo di deleghe operative.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.TO s.r.l." A SOCIO UNICO**

<p>Articolo 20 - Bilancio e utili Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili. Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di: a) obbligo di redazione del bilancio consolidato; b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione. Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.</p>	<p><u>componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci</u></p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 21 - Scioglimento Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto dall'articolo 10, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione. All'atto dello scioglimento, i soci verranno liquidati anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti e/o ceduti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali</p>	<p>Invariato</p>

**STATUTO DELLA
"INFRATRASPORTI.ITO s.r.l." A SOCIO UNICO**

contributi versati.

Articolo 22 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino

Articolo 23 - Informativa

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, **quali approvati dall'Assemblea dei Soci.**

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Articolo 24 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

Invariato

Articolo 23 - Informativa

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo **approvati. dall'Assemblea dei Soci.**

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Invariato